Spedizione in abbonamento postale

Anno 98° — Numero 259

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 18 ottobre 1957** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r. e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 gennaio 1957, n. 911.

Esecuzione del Memorandum d'intesa relativo ai marchi di fabbrica tedeschi in Italia fra il Governo della Repubblica Italiana da un lato, ed i Governi della Repubblica Francese, del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord e degli Stati Uniti d'America dall'altro, firmato a Roma il 5 luglio 1956.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, che dà esecuzione al Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per l'industria e commercio e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data al Memorandum d'intesa relativo ai marchi di fabbrica tedeschi in Italia fra il Governo della Repubblica Italiana da un lato, ed i Governi della Repubblica Francese, del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord e degli Stati Uniti d'America, dall'altro, firmato a Roma il 5 luglio 1956.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 5 luglio 1956, conformemente al n. 9 del Memorandum di cui all'articolo precedente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti dela Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 gennaio 1957

GRONCHI

SEGNI — MARTINO — MEDICI — CORTESE

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *ottobre* 1957
Atti del Governo, registro n. 108, *foglio n.* 70. — RELLEVA

Memorandum d'intesa relativo ai marchi di fabbrica tedeschi in Italia fra il Governo della Repubblica Italiana da un lato, ed i Governi della Repubblica Francese, del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord e degli Stati Uniti d'America, dall'altro.

Con riferimento all'art. 77, paragrafo 5, del Trattato di pace con l'Italia ed all'ultima frase del paragrafo 2 del Memorandum d'intesa firmato a Washington il 14 agosto 1947,

il Governo della Repubblica Italiana da un lato

ed i Governi della Repubblica Francese, del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord e degli Stati Uniti d'America dall'altro,

hanno raggiunto la seguente intesa in ordine ai marchi di fabbrica tedeschi in Italia:

1. Le misure separate in ordine ai marchi di fabbrica tedeschi, in precedenza tenute in sospeso, saranno adottate dal Governo italiano secondo i principi stabiliti nel presente Memorandum.

2. Subordinatamente alle condizioni ed alle eccezioni specificate nel presente Memorandum, tutti i marchi di fabbrica tedeschi saranno restituiti ai loro precedenti proprietari tedeschi

3. In linea generale, i marchi di fabbrica tedeschi concernenti le merci fabbricate in Italia da ditte già controllate da capitale tedesco saranno venduti alle persone a cui furono vendute le ditte. Qualora invece uno di tali marchi sia restituito al precedente proprietario tedesco in applicazione del successivo paragrafo 8, saranno salvaguardati gli interessi delle persone a cui la ditta fu venduta. Tuttavia, i marchi di fabbrica di proprietà di ditte costituite secondo la legislazione vigente in Germania in cui esista una sostanziale partecipazione di capitale non tedesco legittimamente acquistata anteriormente al 16 settembre 1947, non saranno, in linea generale, considerati tedeschi. Le vendite saranno effettuate a fabbricanti anzichè ad agenti di vendita.

4. Speciali disposizioni saranno adottate per la salvaguardia del diritto di persone o di ditte di usare un marchio di fabbrica tedesco nei casi in cui tali persone o ditte abbiano legittimamente usato in Italia detto marchio anteriormente al 16 settembre 1947

5. Tutti i marchi di fabbrica tedeschi che siano stati annullati in Germania dalle Potenze Alleate saranno annullati anche in Italia e la loro nuova registrazione e il loro uso esclusivo saranno proibiti, nel territorio italiano, conformemente alla legislazione in materia vigente in Italia. Tutti i marchi di fabbrica tedeschi il cui uso sia stato sottoposto a restrizioni ai sensi delle leggi in vigore nella Repubblica Federale tedesca saranno sottoposti ad analoghe restrizioni in Italia.

6. In attesa della riunificazione della Germania, le disposizioni del presente Memorandum concernenti la restituzione non si applicano ai marchi di fabbrica di cui siano titolari persone residenti nella Zona Sovietica della Germania. Peraltro, nei casi in cui un marchio che sarebbe altrimenti soggetto a restituzione sia registrato in Italia a nome di persona residente nella Zona Sovietica e la Repubblica Federale di Germania abbia consentito a persona residente nella Repubblica Federale di acquisire un identico marchio, a tale persona sarà del pari consentito, in circostanze appropriate, di ottenere tale marchio in Italia.

7. I residenti nel Settore occidentale di Berlino beneficiano, per quanto riguarda i marchi di fabbrica, dello stesso trattamento accordato ai residenti nella Repubblica Federale.

8. Potranno farsi delle eccezioni ai principi innanzi esposti nel caso di marchi di fabbrica per i quali sussistano speciali condizioni.

9. Il presente Memorandum d'intesa entrerà in vigore il giorno della firma.

Fatto in Roma, in quattro originali, addì 5 luglio 1956, in lingua italiana, francese ed inglese, ogni testo facendo ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana
R. DI CARROBIO

Per il Governo della Repubblica Francese
J. FOUQUES DUPARC

Per il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord
ASHLEY CLARKE

Per il Governo degli Stati Uniti d'America
JOHN D. JERNEGAN

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
MARTINO

Memorandum d'accord relatif aux marques de fabrique allemandes en Italie entre les Gouvernements de la République Française, du Royaume Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et des Etats-Unis d'Amérique d'une part et le Gouvernement de la République Italienne d'autre part.

Se référant à l'article 77, paragraphe 5, du Traité de Paix avec l'Italie et à la dernière phrase du paragraphe 2 du Mémorandum d'accord signé à Washington le 14 août 1947,

les Gouvernements de la République Française, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et des Etats-Unis d'Amérique d'une part

et le Gouvernement de la Républblique Italienne d'autre part,

sont convenus des dispositions suivantes au sujet des marques de fabrique allemandes en Italie:

1. Le Gouvernement italien prendra, en ce qui concerne les marques de fabrique allemandes dont le sort n'avait pas été réglé jusqu'à ce jour, des mesures conformes aux principes définis par le présent Mémorandum.

2. Dans les conditions et sous réserve des exceptions prévues par le présent Mémorandum, toutes les marques de fabrique allemandes seront restituées à leurs anciens propriétaires allemands.

3. En règle générale, les marques allemandes afférentes à des biens fabriqués en Italie par des entreprises anciennement contrôlées par des allemands seront vendues aux personnes qui ont acquis ces entreprises. Dans le cas où une de ces marques de fabrique serait restituée à son ancien propriétaire allemand en application du paragraphe 8 ci-dessous, les intérêts des acquéreurs des entreprises devront être sauvegardés. Ne seront toutefois pas, en règle générale, considérées comme allemandes les marques appartenant à des Sociétés de droit allemand comportant une participation non allemande substantielle acquise légitimement avant le 16 septembre 1947 Les cessions seront faites aux fabricants plutôt qu'aux représentants.

4. Des dispositions spéciales seront prises pour sauvegarder le droit d'utilisation des marques de fabrique allemandes que des personnes physiques ou morales auraient légitimement utilisées en Italie avant le 16 septembre 1947.

5. Toutes les marques de fabrique allemandes qui ont été annulées en Allemagne par les Puissances Alliées seront également annulées en Italie; leur réenregistrement et leur utilisation exclusive seront interdits en territoire italien conformément à la législation italienne en vigueur en la matière. Toute marque de fabrique allemande dont l'utilisation a fait l'objet de restrictions selon la législation en vigueur dans la République Fédérale d'Allemagne sera soumise aux mêmes restrictions en Italie.

6. Jusqu'à la réunification de l'Allemagne, les dispositions du présent Mémorandum relatives à la restitution ne s'appliqueront pas aux marques de fabrique appartenant aux résidents de la Zone soviétique d'Allemagne. Toutefois, dans les cas où une marque qui ferait normalement l'objet d'une restitution est enregistrée en Italie au nom d'un résident de la Zone soviétique et où la République Fédérale d'Allemagne aurait autorisé un résident de la République Fédérale à acquérir une marque identique, ce résident devra également être autorisé, si les circonstances le permettent, à acquérir ladite marque en Italie.

7 Les résidents du secteur ouest de Berlin bénéficieront, en ce qui concerne les marques de fabrique, du même traitement que celui accordé aux résidents de la République Fédérale.

8. Des dérogations pourront être apportées aux principes énoncés ci-dessus pour les marques qui se trouvent dans des conditions spéciales.

9. Le présent Mémorandum d'accord entrera en vigueur le jour de sa signature.

Fait à Rome, en quatre exemplaires, ce 5 juillet 1956, en langue française, anglaise et italienne, chaque texte faisant également foi.

Pour le Gouvernement de la République Française
J. FOUQUES DUPARC

Pour le Gouvernement du Royame-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
ASHLEY CLARKE

Pour le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique
JOHN D. JERNEGAN

Pour le Gouvernement de la République Italienne
R. DI CARROBIO

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
MARTINO

Memorandum of understanding regarding German trademarks in Italy between the Governments of the French Republic, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and the United States of America on the one hand, and the Government of the Italien Republique on the other.

With reference to Article 77, paragraph 5, of the Treaty of Peace with Italy, and the last sentence of paragraph 2 of the Memorandum of understanding signed at Washington on August 14, 1947,

the Governments of the French Republic, of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and of the United States of America on the one hand

and the Government of the Italian Republic on the other hand

have entered into the following understanding with respect to German trade-marks in Italy:

1. The separate measures with respect to German trade-marks previously held in abeyance, shall be taken by the Government of Italy in accordance with the principles set forth in this Memorandum.

2. Subject to the conditions and exceptions set out in this Memorandum, all German trade-marks will be released to the former German owners.

3. As a general rule German trade-marks relating to goods manufactured in Italy by formerly German-controlled enterprises will be sold to the persons to whom the enterprises were sold. If, instead, one of these trade-marks is returned to the former German owner in application of paragraph 8 below, the inte-

rests of the persons to whom the enterprise was sold will be safeguarded. However, trade-marks owned by enterprises organized under German law in which there is a substantial non-German interest legitimately acquired prior to September 16, 1947, will as a general rule not be regarded as German. Sales will be made to manufacturers rather than to sales agents.

4. Special provisions shall be adopted for the safeguard of a right of a person or enterprise to use a German trade-mark in instances where the person or enterprise legitimately used that trade-mark in Italy prior to September 16, 1947.

5. Any German trade-marks which have been cancelled in Germany by the Allied Powers shall be cancelled also in Italy, and their re-registration and exclusive use shall be prohibited in Italian territory, in accordance with the existing Italian legislation governing the subject matter. Any German trade-mark, the use of which has been restricted under legislation in force in the Federal Republic of Germany, shall be subject to like restrictions in Italy.

6. Pending the unification of Germany, the provisions on release in this Memorandum shall not apply to trade-marks owned by residents of the Soviet Zone of Germany. However, in cases in which a trade-mark which would otherwise be subject to release is registered in Italy in the name of a resident of the Soviet Zone, and the Federal Republic of Germany has allowed a resident of the Federal Republic to acquire an identical trade-mark, the resident of the Federal Republic should in appropriate circumstances also be allowed to acquire such trade-mark in Italy.

7. Residents of the Western Sector of Berlin are to be accorded the same treatment with respect to trademarks, as is accorded to residents of the Federal Republic.

8. Exceptions may be made to the foregoing principles in the case of any trade-mark where special conditions obtain.

9. This Memorandum of understanding shall enter into force on the date of signature.

Done in quadruplicate at Rome, this 5th day of July 1956, in the English, French and Italian languages, each text being equally authoritative.

For the Government of the French Republic
J. FOUQUES DUPARC

For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
ASHLEY CLARKE

For the Government of the United States of America
JOHN D. JERNEGAN

For the Government of the Italian Republic
R. DI CARROBIO

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
MARTINO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 1957, n. 912.

Esecuzione del Memorandum d'intesa fra il Governo italiano ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, concluso a Roma il 29 marzo 1957, riguardante le domande d'indennizzo di nazionali britannici in base all'art. 78 del Trattato di pace con l'Italia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, che dà esecuzione al Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data al Memorandum d'intesa fra il Governo italiano ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, concluso a Roma il 29 marzo 1957, riguardante le domande di indennizzo di nazionali britannici in base all'art. 78 del Trattato di pace con l'Italia.

Art. 2.

A tutti gli oneri previsti dal Memorandum d'intesa indicato nell'articolo precedente sarà fatto fronte con le disponibilità di bilancio relative agli oneri dipendenti dall'esecuzione delle clausole economiche del Trattato di pace e di Accordi internazionali connessi con il Trattato medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 29 marzo 1957 conformemente al n. 7 del Memorandum d'intesa di cui all'art. 1.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 luglio 1957

GRONCHI

ZOLI — PELLA — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1957
Atti del Governo, registro n. 108, foglio n. 55. — RELLEVA

Memorandum d'intesa fra il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord ed il Governo della Repubblica italiana riguardante le domande d'indennizzo di nazionali britannici in base all'art. 78 del Trattato di pace con l'Italia.

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, desiderando accelerare la definizione di tutte le do-

mande di indennizzo in corso da parte di nazionali del Regno Unito in base all'art. 78 del Trattato di pace con l'Italia, hanno raggiunto la seguente intesa.

1. (i) Il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord non presenterà al Governo della Repubblica Italiana per via diplomatica nessuna ulteriore domanda di indennizzo, da parte di nazionali del Regno Unito, in base all'art. 78 del Trattato di pace con l'Italia, dopo il 28 settembre 1957.

(ii) Alle disposizioni del presente Memorandum d'intesa verrà data, da parte dei due Governi, la pubblicità necessaria.

(iii) Il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord si riserverà il diritto di presentare al Governo della Repubblica Italiana, entro il termine suindicato, qualsiasi domanda avanzata da nazionali del Regno Unito in base all'art. 78 del Trattato di pace con l'Italia la quale è incompleta o priva della necessaria documentazione, purchè il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord riconosca che non fu possibile al richiedente, per buone ragioni, di accertare la entità della perdita o del danno sofferto o di preparare la documentazione necessaria da unirsi alla domanda di indennizzo entro i termini prescritti, e che la perdita o il danno oggetto della domanda di indennizzo rientrano nelle disposizioni dello art. 78.

In tal caso la documentazione o la domanda definitiva dovrà essere presentata al Governo Italiano entro sei mesi dalla suddetta data, e cioè non oltre il 28 marzo 1958.

2. Il Governo della Repubblica Italiana:

(i) Farà tutto quanto gli è possibile per essere messo in grado di comunicare al più presto all'Ambasciata di Sua Maestà britannica in Roma le decisioni delle Autorità italiane competenti riguardo a tutte le domande d'indennizzo fatte in base all'art. 78 e già presentate al Governo della Repubblica Italiana da o per conto di nazionali del Regno Unito alla data del presente Memorandum d'intesa, ed in ogni caso farà sì che le Autorità italiane competenti arrivino ad una decisione in merito a tutte le domande di indennizzo summenzionate, presentate prima d'ora, e che tutte queste decisioni vengano comunicate per iscritto alla Ambasciata di Sua Maestà britannica entro il 28 marzo 1958.

(ii) provvederà affinchè le Autorità italiane competenti raggiungano al più presto possibile una decisione su qualsiasi domanda o domande d'indennizzo presentate, con la dovuta documentazione, fra la data del presente Memorandum d'intesa ed il 28 settembre 1957 ed affinchè in ogni caso la decisione sia comunicata per iscritto all'Ambasciata di Sua Maestà britannica entro dodici mesi dalla data di presentazione di tale domanda o domande o, nei casi di cui al paragrafo 1 (iii), dalla data in cui la documentazione è stata presentata.

3. Se la decisione delle Autorità italiane competenti comunicata in base al paragrafo 2 (i) e (ii) del presente Memorandum d'intesa è un rifiuto totale della domanda per ragioni legali o di fatto, o un rifiuto parziale dovuto al fatto che una decisione non può essere data allo stato attuale della documentazione o per altre ragioni, il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord potrà richiedere alle Autorità italiane competenti, entro sei mesi dalla data della lettera di comunicazione, di riesaminare, se possibile, la domanda alla luce della nuova documentazione prodotta dal presentatore della domanda o per altre buone ragioni, ed il Governo della Repubblica Italiana comunicherà all'Ambasciata di Sua Maestà britannica la decisione delle Autorità italiane competenti basata su detto nuovo esame entro sei mesi dal ricevimento da parte delle Autorità italiane competenti della richiesta di ripresa in esame.

4. Il Governo della Repubblica Italiana :

(i) pagherà l'ammontare dell'indennizzo assegnato dalle Autorità italiane competenti ed accettato dal presentatore della domanda entro 120 giorni dal ricevimento, da parte del Ministero del tesoro, dei necessari documenti d'accettazione debitamente completati dallo interessato o da chi per esso;

(ii) in caso di assegnazione di indennizzo fatta dalla Commissione di conciliazione anglo-italiana pagherà l'indennizzo così assegnato entro 90 giorni dalla data di ricevimento da parte del Ministero del tesoro dei necessari documenti di accettazione debitamente completati dall'interessato o da chi per esso;

(iii) dell'emissione dei mandati di pagamento degli indennizzi a favore degli interessati o dei loro rappresentanti debitamente autorizzati, darà notifica per iscritto all'Ambasciata di Sua Maestà britannica.

5. Il presente Memorandum d'intesa non influenzerà in modo alcuno le disposizioni del paragrafo 8 dell'art. 78 nè quelle dell'art. 83 del Trattato di pace.

6. Qualsiasi controversia che possa sorgere fra i due Governi circa l'applicazione o l'interpretazione del presente Memorandum d'intesa verrà considerata come controversia cui si applichi l'art. 83 del Trattato di pace con l'Italia e sarà, quindi, deferita alla Commissione di conciliazione anglo-italiana.

7. Il presente Memorandum d'intesa entrerà in vigore alla data nella quale verrà firmato.

Fatto in duplice esemplare in Roma addì 29 marzo 1957 nelle lingue inglese ed italiana entrambi i testi facendo ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana
VITTORIO BADINI

Per il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord
ASHLEY CLARKE

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
PELLA

Memorandum of understanding between the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of the Republic of Italy regarding claims by British Nationals under Article 78 of the Treaty of Peace with Italy.

The Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of the Republic of Italy being desirous of expediting the settlement of all outstanding claims by nationals of the United Kingdom under Article 78 of the Treaty of Peace with Italy have entered into the following understanding.

1. (i) The Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland will not present

to the Government of the Republic of Italy through the diplomatic channel any further claims by nationals of the United Kingdom under Article 78 of the Treaty of Peace with Italy after the 28th day of September 1957.

(ii) Appropriate publicity will be given to the provisions of this Memorandum of understanding by each of the two Governments.

(iii) The Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland will reserve the right to present to the Government of the Republic of Italy within the time limit indicated above any claim by a national of the United Kingdom under Article 78 of the Treaty of Peace with Italy which is in an incomplete state or lacking the necessary documentation provided that the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland are satisfied that for good reason it was not possible for the claimant to ascertain the loss or damage suffered or to compile the necessary documentation to accompany the claim, within the prescribed time limit, and that the loss or damage which form the subject matter of the claim fall within the terms of Article 78. In such case the documentation or the final claim must be presented to the Italian Government within six months of the said time limit, i.e. not later than the 28th day of March 1958.

2. The Government of the Republic of Italy will:

(i) use their best endeavours to expedite the communication to Her Majesty's Embassy in Rome of the decisions of the appropriate Italian authorities in respect of all claims under Article 78 already presented to the Government of the Republic of Italy by or on behalf of nationals of the United Kingdom at the date of this Memorandum of understanding and will in any event ensure that the appropriate Italian authorities will have reached decisions on all the aforesaid claims and that all such decisions will have been communicated in writing to Her Majesty's Embassy by the 28th day of March 1958.

(ii) ensure that the appropriate Italian authorities will reach decisions as quickly as possible on any claims or claim presented, with the necessary documentation, between the date of this Memorandum of understanding and the 28th day of September 1957, and in any event will communicate these decisions in writing to Her Majesty's Embassy within twelve calendar months from the date of presentation of such claim or claims or, in the cases to which paragraph I (iii) hereof relates, from the date on which the documentation has been presented.

3. If the decision of the appropriate Italian authorities communicated in accordance with paragraph 2 (i) and (ii) hereof is an absolute rejection of the claim on legal or factual grounds, or a partial rejection on the grounds that no decision can be given in the present state of the documentation or on other grounds, the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland may request the appropriate Italian authorities, within six months from the date of the communication, to re-examine the claim if possible, in the light of the fresh documentation produced by the claimant or for other good cause, and the Government of the Republic of Italy will communicate to Her Majesty's Embassy the decision of the appropriate Italian authorities on such re-examination within six months of the receipt by appropriate Italian authorities of the request for re-examination.

4. The Government of the Republic of Italy will:

(i) pay the amount of compensation awarded by appropriate Italian authorities and accepted by a claimant within 120 days of the receipt by the Ministry of the Treasury of the appropriate acceptance documents duly completed by or on behalf of the claimant;

(ii) in the case of awards of compensation made by the Anglo-Italian Conciliation Commission, pay the compensation so awarded within 90 days of the date of receipt by the Ministry of the Treasury of the appropriate acceptance documents duly completed by or on behalf of the claimant;

(iii) notify Her Majesty's Embassy in writing of the issue of the payment warrants for the compensation money in favour of the claimants or their duly authorised agents.

5. Nothing in this Memorandum of understanding will affect in any way the provisions of paragraph 8 of Article 78, and Article 83 of the Treaty of Peace.

6. Any disputes which may arise between the two Governments as to the application or interpretation of this Memorandum of understranding will be deemed to be disputes to which Article 83 of the Treaty of Peace with Italy applies and shall be referred to the Anglo-Italian Conciliation Commission accordingly.

7. This Memorandum of understanding wille enter into force upon the date on which it is signed.

Done in duplicate at Rome this 29th day of March 1957 in the English and Italian languages both texts being equally authoritative.

For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
ASHLEY CLARKE

For the Government of the Republic of Italy
VITTORIO BADINI

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 1957, n. 913.

Esecuzione del Memorandum d'intesa fra il Governo italiano ed il Governo degli Stati Uniti d'America riguardante i reclami per danni di guerra, concluso in Roma il 29 marzo 1957.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art 87 della Costituzione;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, che dà esecuzione al Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1

Piena ed intera esecuzione è data al Memorandum d'intesa fra il Governo italiano ed il Governo degli Stati Uniti d'America riguardante i reclami per danni di guerra, concluso in Roma il 29 marzo 1957.

Art. 2.

A tutti gli oneri previsti dal Memorandum d'intesa indicato nell'articolo precedente sarà fatto fronte con le disponibilità di bilancio relative agli oneri dipendenti dall'esecuzione delle clausole economiche del Trattato di pace e di Accordi internazionali connessi con il Trattato medesimo.

Art 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 luglio 1957

GRONCHI

ZOLI — PELLA — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *ottobre* 1957
Atti del Governo, registro n. 108, *foglio n.* 56. — RELLEVA

Memorandum d'intesa tra il Governo italiano e il Governo degli Stati Uniti d'America riguardante i reclami per danni di guerra.

Con riferimento agli articoli 78 e 83 del Trattato di pace con l'Italia, il Governo italiano e il Governo degli Stati Uniti d'America hanno raggiunto la seguente intesa allo scopo di addivenire alla definizione ed al pagamento, entro un anno, di tutti i reclami americani nei confronti dell'Italia per danni di guerra.

1. I reclami da definirsi con la nuova procedura stabilita col presente Memorandum saranno quelli descritti nell'apposito elenco firmato dall'Ambasciata degli Stati Uniti d'America in Roma e dal Ministero del tesoro italiano in data 4 marzo 1957. Detto elenco comprende i seguenti reclami, presentati al Governo italiano attraverso l'Ambasciata degli Stati Uniti di America in Roma o direttamente:

a) i reclami per i quali il Governo italiano non ha notificato al reclamante nè un'offerta nè un rigetto;

b) i reclami per i quali l'offerta del Governo italiano non è stata accettata dal reclamante e

c) altri reclami che i due Governi hanno di comune accordo stabilito di includere nel presente Memorandum.

2. Allo scopo di definire tutti i reclami compresi nel suddetto apposito elenco il Governo italiano si impegna di versare, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Memorandum, la somma di lire 950.000.000 (lire novecentocinquantamilioni) alla Commissione di conciliazione italo-americana, organo autonomo internazionale istituito a norma dell'art. 83 del Trattato di pace. Tale somma sarà pagata a titolo definitivo dal Governo italiano su apposito conto corrente bancario che sarà intestato al Segretariato misto della predetta Commissione di conciliazione italo-americana. Qualora il totale degli indennizzi assegnati ai reclamanti con la nuova procedura risultasse inferiore o superiore alla somma indicata nel presente paragrafo, saranno presi accordi fra i due Governi per la sistemazione della differenza.

3. L'Agente degli Stati Uniti e l'Agente italiano formuleranno d'intesa la proposta dell'importo da pagare per ciascun reclamo. Ciò sarà eseguito in modo sollecito ed equo, tenendo presenti i criteri tratti dalla esperienza finora acquisita nella definizione dei reclami, la documentazione prodotta dai reclamanti e, se disponibili, le risultanze delle indagini già eseguite dalle Autorità italiane e le informazioni eventualmente assunte dai due Agenti. Il Governo italiano metterà a disposizione dei due Agenti le informazioni raccolte per ogni reclamo e, a richiesta dei due Agenti, promuoverà nuove indagini su particolari reclami. Lo Agente italiano comunicherà immediatamente ogni proposta al Ministero del tesoro italiano. Se entro quindici giorni dalla comunicazione non avrà ricevuto alcuna obiezione di carattere sostanziale, si presumerà che il Ministero del tesoro abbia approvata la proposta.

4. L'Agente degli Stati Uniti informerà ciascun reclamante della proposta formulata in ordine al suo reclamo e lo inviterà a presentare una dichiarazione di accettazione o di rigetto entro 30 giorni.

5. I due Agenti, trascorso il termine di 30 giorni, sottoporranno le proposte da essi stabilite per ciascun reclamo alla Commissione di conciliazione italo-americana, informandola dell'accettazione, del rigetto o della mancata risposta del reclamante. Per ciascun reclamo, in ordine al quale la proposta stabilita dai due Agenti è stata accettata dal reclamante, la Commissione emetterà una decisione sulla base della proposta stessa e della sua accettazione. Per ciascun reclamo, in ordine al quale la proposta stabilita dagli Agenti sia stata respinta o non accettata dal reclamante, o in ordine al quale gli Agenti si siano trovati in disaccordo, la Commissione emetterà la decisione che riterrà opportuna, dopo aver debitamente esaminato il reclamo.

6. Per ciascuna decisione, il Segretariato misto della Commissione di conciliazione italo-americana provvederà al pagamento entro 60 giorni mediante assegno emesso sul conto bancario di cui al paragrafo 2 del presente Memorandum.

7. Dopo il 28 giugno 1957, il Governo italiano non sarà tenuto ad accettare da cittadini degli Stati Uniti ulteriori reclami ai sensi dell'art. 78 del Trattato di pace. Il Governo italiano provvederà alla definizione di ciascun reclamo ad esso presentato da un cittadino degli Stati Uniti ai sensi dell'art. 78 e non compreso nel presente Memorandum, entro un anno dalla presentazione del reclamo debitamente documentato.

8. I reclami non compresi nel presente Memorandum saranno definiti con la procedura finora seguita.

9. Il Governo italiano continuerà a pagare la sua quota di spese per l'Ufficio dell'Agente americano come finora.

10. Il presente Memorandum d'intesa entrerà in vigore non appena i due Governi si saranno notificati l'avvenuto compimento delle formalità previste dalle loro rispettive legislazioni.

Fatto a Roma il 29 marzo 1957, in duplice originale, in lingua italiana ed inglese, entrambi i testi facendo egualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana
BADINI

Per il Governo degli Stati Uniti d'America
ZELLERBACH

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PELLA

Memorandum of understanding between the Government of the United States of America and the Government of Italy regarding war damage claims.

With reference to Articles 78 and 83 of the Treaty of Peace with Italy the Government of the United States of America and the Government of Italy have entered into the following understanding in order to achieve settlement and payment of all American war damage claims against Italy within one year.

1. The claims to be settled by the new procedure established by this Memorandum shall be those described in the special list initialled by the American Embassy in Rome and the Italian Ministry of the Treasury and dated March 4, 1957. Said list includes the following claims submitted through the American Embassy in Rome or directly to the Government of Italy:

(a) the claims in which the Government of Italy has not notified the claimant of an offer or of a rejection;

(b) the claims in which the offer by the Government of Italy has not been accepted by the claimant; and

(c) other claims whose inclusion in this Memorandum has been agreed upon by the two Governments.

2. For the purpose of settling all of the claims included in the above mentioned special list the Government of Italy agrees to pay the sum of nine hundred and fifty million lire (950,000,000 lire), within three months from the coming into force of this Memorandum to the Italian-United States Conciliation Commission, an autonomous international body, established pursuant to Article 83 of the Treaty of Peace. This sum is to be definitively paid by the Italian Government into a special bank account which will be opened in the name of the Joint Secretariat of the Italian-United States Conciliation Commission. If the total of the awards made to the claimants under the new procedure shall be more than or less than the sum stated in this paragraph an agreement shall be made between the two Governments for the adjustment of the difference.

3. The United States Agent and the Italian Agent shall jointly make a recommendation of the amount to be paid in each claim. This shall be done in a prompt, equitable manner using the criteria derived from experience in settling claims up to now, the evidence presented by the claimants, and, if available, findings of investigations previously made by the Italian authorities' and information which may be obtained by the two Agents. The Government of Italy shall make available to the two Agents the information it has gathered in each claim, and, on the request of the two Agents, it shall undertake further investigations in particular claims. The Italian Agent shall immediately communicate each recommendation to the Italian Ministry of the Treasury. If a substantive objection is not received by him within 15 days thereafter, it shall be presumed that the Ministry of the Treasury approves the recommendation.

4. The United States Agent shall inform each claimant of the recommendation in his claim and ask the claimant to submit an acceptance or a rejection within 30 days.

5. The two Agents, after the expiration of the 30 days shall submit their recommendation in each claim to the Italian-United States Conciliation Commission, informing it of the claimant's acceptance or rejection or failure to reply. In each claim in which the Agents' recommendation has been accepted by the claimant, the Commission shall make an award on the basis of the recommendation and the acceptance. In each claim in which the Agents' recommendation has been rejected or unaccepted by the claimant, or in which the Agents have disagreed, the Commission shall make such award as it may deem appropriate after giving the claim due consideration.

6. The Joint Secretariat of the Italian-United States Conciliation Commission shall pay each award within 60 days by a check drawn on the bank account referred to in paragraph 2 of this Memorandum.

7. The Government of Italy shall not be obligated to accept from United States nationals any additional claims under Article 78 of the Treaty of Peace subsequent to June 28, 1957 The Government of Italy shall settle each claim presented to it by a United States national under Article 78 which has not been included in this Memorandum within one year from the presentation of the duly documented claim.

8. The claims not included within this Memorandum shall be settled by the procedure used heretofore.

9. The Government of Italy shall continue to pay its share of the expenses of the United States Agent's office as heretofore.

10. This Memorandum of understanding shall enter into force as soon as the two Governments have notified each other that the formalities required by their respective laws have been complied with.

Done in duplicate at Rome this 29th day of March, 1957, in the English and Italian languages, both texts being equally authoritative.

For the Government of the United States of America
ZELLERBACH

For the Gouvernment of Italy
VITTORIO BADINI

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
PELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 1957, n. **914**.

Esecuzione del Memorandum d'intesa relativo ai beni tedeschi in Italia fra il Governo della Repubblica Italiana da un lato, ed i Governi della Repubblica Francese, del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord e degli Stati Uniti d'America, dall'altro, concluso in Roma il 29 marzo 1957.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, che dà esecuzione al Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data al Memorandum d'intesa relativo ai beni tedeschi in Italia fra il Governo della Repubblica Italiana da un lato, ed i Governi della Repubblica Francese, del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord e degli Stati Uniti d'America dall'altro, firmato in Roma il 29 marzo 1957.

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro provvederà a quanto occorre per il trasferimento allo Stato delle somme in danaro, in titoli o in valute che risultino attualmente disponibili e di quelle che si renderanno disponibili in seguito, sui conti speciali già intestati al Comitato internazionale per la liquidazione dei beni tedeschi in Italia, sia per i proventi già riscossi per effetto di tale liquidazione che per quelli che verranno in seguito realizzati in dipendenza dell'art. 2 del suindicato Memorandum d'intesa del 29 marzo 1957.

Art. 3.

Le funzioni già di competenza del Comitato internazionale di cui all'art. 2 del presente decreto, trasferite a favore del Governo italiano, saranno esercitate dal Ministro per il tesoro, che avrà competenza a provvedere anche in ordine alle disposizioni di cui a tutti gli altri paragrafi del Memorandum stesso.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 29 marzo 1957, conformemente al n. 9 del Memorandum d'intesa di cui all'art. 1.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 luglio 1957

GRONCHI

ZOLI — PELLA — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *ottobre* 1957
Atti del Governo, registro n. 108, *foglio n.* 54. — RELLEVA

Memorandum d'intesa relativo ai beni tedeschi tra i Governi della Repubblica Francese, del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord e degli Stati Uniti d'America, da un lato, e il Governo della Repubblica Italiana dall'altro.

Con riferimento all'art. 77, paragrafo 5, del Trattato di pace con l'Italia e al Memorandum d'intesa firmato a Washington il 14 agosto 1947,

è tenuto conto della rinuncia da parte del Governo Italiano ai reclami verso la Germania, di cui al paragrafo 4 dell'art. 77 del Trattato di pace,

il Governo Italiano da un lato e il Governi della Repubblica Francese, del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord e degli Stati Uniti d'America (in seguito denominati «I tre Governi») dall'altro, hanno raggiunto la seguente intesa in ordine ai beni tedeschi, di qualunque natura essi siano, trovantisi in Italia e nei territori amministrati dal Governo italiano e in ordine ai proventi della vendita di tali beni.

1. Il Comitato dei beni tedeschi in Italia, costituito in applicazione del Memorandum d'intesa del 14 agosto 1947 (in seguito denominato il Comitato) cesserà di esercitare le sue funzioni a cominciare dalla data di entrata in vigore del presente Memorandum. Tutti i poteri e le funzioni già di pertinenza del Comitato ai sensi del Memorandum del 14 agosto 1947 saranno, per quanto riguarda i beni per i quali il Comitato non ha ancora disposto, esercitati per l'avvenire dal Governo italiano.

2. Salvo le disposizioni del paragrafo 3 del presente Memorandum, i tre Governi trasferiscono al Governo italiano i restanti beni tedeschi di qualunque natura essi siano, trovantisi in Italia e nei territori amministrati dal Governo italiano nonchè i proventi della vendita dei beni tedeschi già liquidati o in corso di liquidazione a seguito di decisioni del Comitato.

3. Il Governo italiano s'impegna ad accantonare su questi proventi una somma di Lire un miliardo e 221 milioni ed a rimettere immediatamente ai Governi dei Paesi di cui all'elenco allegato le somme ivi indicate.

4. Le disposizioni da adottare riguardo ai marchi di fabbrica tedeschi hanno formato oggetto di un Memorandum d'intesa separato.

5. Per quanto riguarda i beni tedeschi per i quali non è stato ancora disposto, il Governo italiano dovrà tener conto delle eccezioni previste al paragrafo 2 del Memorandum d'intesa del 14 agosto 1947 e curare adeguatamente la salvaguardia degli interessi non tedeschi in tali beni allorchè questi interessi siano stati legittimamente acquisiti prima del 16 settembre 1947.

6. Il Governo italiano provvederà alla sollecita esecuzione delle decisioni precedentemente adottate dal Comitato.

7. Tutti gli oneri, quali i rimborsi dipendenti dalle eccezioni previste al paragrafo 2 del Memorandum d'intesa del 14 agosto 1947, già decisi dal Comitato od autorizzati dal Governo italiano in base ai poteri affidatigli con il paragrafo 1 del presente Memorandum, e le spese amministrative che sono state o saranno incontrate per l'amministrazione dei beni tedeschi, saranno a carico del Governo italiano che ne preleverà l'importo dai beni tedeschi o dai proventi ad esso trasferiti in virtù delle disposizioni del paragrafo 2 del presente Memorandum.

8. I firmatari del presente Memorandum d'intesa convengono di interpretare le disposizioni dell'art. 77, paragrafo 5 del Trattato di pace, del Memorandum d'intesa del 14 agosto 1947 e del presente Memorandum, nel senso che esse non riguardano i beni acquistati dalla Germania o dai cittadini tedeschi posteriormente al 15 settembre 1947. Per quanto concerne i brevetti appartenenti a cittadini tedeschi la data da prendere in considerazione sarà quella del 30 novembre 1946.

9. Il presente Memorandum d'intesa entrerà in vigore alla data della sua firma. Sono abrogate tutte le disposizioni del Memorandum d'intesa del 14 agosto 1947 contrarie al presente Memorandum.

Fatto in Roma, in quattro esemplari, addì 29 marzo 1957, in inglese, francese ed italiano, ogni testo facendo ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana
VITTORIO BADINI

Per il Governo della Repubblica Francese
J. FOUQUES DUPARC

Per il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord
ASHLEY CLARKE

Per il Governo degli Stati Uniti d'America
ZELLERBACH

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
PELLA

ELENCO PREVISTO NEL PARAGRAFO 3

PAESI		Importo
Albania	Lire	4.000.000
Australia	»	32.000.000
Belgio	»	61.000.000
Canadà	»	245.000.000
Grecia	»	187.000.000
India	»	57.000.000
Nuova Zelanda	»	29.000.000
Pakistan	»	29.000.000
Cecoslovacchia	»	138.000.000
Jugoslavia	»	442.000.000

Memorandum d'accord relatif aux avoirs allemands entre les Gouvernements de la République Française, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, et des Etats-Unis d'Amérique d'une part, et le Gouvernement de la République Italienne d'autre part.

Se référant à l'art. 77, par. 5 du Traité de Paix avec l'Italie et au Mémorandum d'Accord signé à Washington le 14 août 1947,

et compte tenu de la renonciation du Gouvernement italien aux réclamations contre l'Allemagne visées au par. 4 de l'art. 77 du Traité de Paix,

Le Gouvernement italien d'une part et les Gouvernements de la République Française, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et des Etats-Unis d'Amérique (ci-après dénommés « les Trois Gouvernements ») d'autre part ont conclu l'accord suivant au sujet des avoirs allemands, de quelque nature qu'ils soient, se trouvant en Italie et dans les territoires administrés par le Gouvernement italien et au sujet du produit de la vente desdits avoirs.

1. Le Comité des Avoirs allemands en Italie, constitué en application du Mémorandum d'Accord du 14 août 1947 (ci-après dénommé le Comité), cessera d'exercer ses fonctions à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Mémorandum. Tous pouvoirs et fonctions précédemment exercés par le Comité conformément aux termes du Mémorandum du 14 août 1947 seront à l'avenir exercés par le Gouvernement italien, s'agissant des avoirs dont le Comité n'a pas encore disposé.

2. Sous réserve des dispositions du par. 3 du présent Mémorandum, les Trois Gouvernements transfèrent au Gouvernement italien les avoirs allemands restants de quelque nature qu'ils soient, se trouvant en Italie et dans les territoires administrés par le Gouvernement italien, ainsi que les sommes provenant de la vente de biens allemands déjà liquidés ou en cours de liquidation, en exécution des décisions du Comité.

3. Le Gouvernement italien s'engage à réserver sur ces fonds una somme de 1 miliard 224 millions de lires et à remettre immédiatement aux Gouvernements des pays figurant sur la liste ci-jointe les sommes qui y sont indiquées.

4. Les dispositions à adopter à l'égard des marques de fabrique allemandes ont fait l'objet d'un Mémorandum d'Accord séparé.

5. S'agissant des avoirs allemands dont il n'a pas encore été disposé, le Gouvernement italien devra tenir compte des exceptions prévues au par. 2 du Mémorandum d'Accord du 14 août 1947 et veiller à la sauvegarde des intérêts non-allemands dans lesdits avoirs lorsque ces intérêts auront été légitimement acquis avant le 16 septembre 1947.

6. Le Gouvernement italien veillera à ce que les décisions prises précédemment par le Comité soient exécutées avec diligence.

7. Tous frais, tels que remboursements en vertu des exceptions prévues au par. 2 du Mémorandum d'Accord du 14 août 1947, déjà décidés par le Comité ou autorisés par le Gouvernement italien conformément aux pouvoirs qui lui ont été conférés par le par. 1 ci-dessus et les dépenses administratives qui ont incombé ou incomberont à l'administration des avoirs allemands seront à la charge du Gouvernement italien qui en prélèvera le montant sur les avoirs allemands ou le produit de la liquidation qui lui ont été transférés en vertu des dispositions du par. 2 du présent Mémorandum.

8. Les parties au présent Mémorandum d'Accord conviennent que les dispositions de l'art. 77 par. 5 du Traité de Paix, du Mémorandum d'Accord du 14 août 1947 et du présent Mémorandum ne visent pas les avoirs acquis par l'Allemagne ou les ressortissants allemands postérieurement au 15 septembre 1947. En ce qui concerne les brevets appartenant à des ressortissants allemands la date a prendre en considération sera celle du 30 novembre 1946.

9. Le présent Mémorandum d'Accord entrera en vigueur à la date de sa signature. Sont abrogées toutes dispositions du Mémorandum d'Accord du 14 août 1947 contraires au présent Mémorandum.

Fait en quatre exemplaires, à Rome, ce 29 mars 1957 en anglais, français et italien, chacun de ces textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement de la République Française
J. FOUQUES DUPARC

Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
ASHLEY CLARKE

Pour le Gouvernement de la République d'Amérique
ZELLERBACH

Pour le Gouvernement de la République Italienne
VITTORIO BADINI

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
PELLA

LISTE VISEE AU PAR. 3

PAYS		Montant
Albanie	Lires	4.000.000
Australie	»	32.000.000
Belgique	»	61.000.000
Canada	»	245.000.000
Grèce	»	187.000.000
Inde	»	57.000.000
Nouvelle-Zélande	»	29.000.000
Pakistan	»	29.000.000
Tchécoslovaquie	»	138.000.000
Yougoslavie	»	442.000.000

Memorandum of understanding regarding german assets betyeen the Governments of the French Republic, the United Kingdon of Great Britain and Northern Ireland, and the United States of America on the one hand, and the Government of the Italian Republic on the other hand.

With reference to Article 77, paragraph 5, of the Treaty of Peace with Italy, and the Memorandum of Understanding signed at Washington on 14th August, 1947,

and taking into account the waiver of claims of the Government of Italy against Germany described in Article 77, paragraph 4, of the Treaty of Peace,

the Government of Italy on the one hand and the Governments of the French Republic, of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and of the United States of America (hereinafter referred to as « the Three Governments ») on the other hand have entered into the following understanding with respect to German assets of whatsoever nature in Italy, and in territories under the administration of the Government of Italy, and the proceeds from the sale of such assets.

1. The Committee on German assets in Italy, established pursuant to the Memorandum of understanding of 14th August, 1947 (hereinafter referred to as the Committee) shall cease to exercise its functions from the date of the coming into force of this Memorandum. All powers and functions previously held by the Committee under the Memorandum of 14th August, 1947 shall henceforth be exercised by the Government of Italy in respect of assets not yet disposed of by the Committee.

2. Subject to the provisions of paragraph 3 of the present Memorandum, the Three Governments transfer to the Government of Italy the remaining German assets of whatsoever nature in Italy, and in territories under the administration of the Government of Italy, and the proceeds of German assets already liquidated or in process of liquidation pursuant to the decisions of the Committee.

3. The Government of Italy undertakes to set aside from these funds the sum of 1,224 million lire and immediately to place the sums set out in the attached schedule at the disposal of the Governments of the countries therein listed.

4. The disposal of German trade-marks has been the subject of a separate Memorandum of Understanding.

5. With regard to German assets which have yet to be disposed of the Government of Italy shall respect the exceptions in paragraph 2 of the Memorandum of understanding of 14th August, 1947 and shall give adequate protection to non-German interests in such assets, legitimately acquired prior to 16th September, 1947.

6. The Government of Italy shall provide for the prompt execution of the decisions previously made by the Committee.

7. All charges, such as reimbursements pursuant to the exceptions set forth in paragraph 2 of the Memorandum of understanding of 14th August, 1947, previously decided by the Committee or authorized by the Italian Government under the powers entrusted to it by paragraph 1 of the present Memorandum, and the administrative expenses heretofore or hereafter incurred in connection with the administration of German assets, shall be paid by the Government of Italy, from the German assets or from the proceeds transferred to it by the provisions of paragraph 2 of the present Memorandum.

8. The parties to this Memorandum of understanding agree to interpret Article 77, paragraph 5, of the Treato of Peace, the Memorandum of understanding of 14th August, 1947, and the present Memorandum as not applying to assets acquired by Germany or German nationals subsequent to 15th September, 1947. With respect to patents belonging to German nationals, the above mentioned date shall be 30th November, 1946.

9. This Memorandum of understanding shall enter into force on the date of signature. Such provisions of the Memorandum of understanding of 14th August, 1947, as are not consistent with the present Memorandum are hereby superseded.

Done in quadruplicate at Rome this 29th day of March, 1957, in the English, French and Italian languages, each text being equally authoritative.

For the Government of the French Republic
J. FOUQUES DUPARC

For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
ASHLEY CLARKE

For the Government of the United States of America
ZELLERBACH

For the Government of the Italian Republic
VITTORIO BADINI

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PELLA

SCHEDULE REFERRED TO IN PARAGRAPH 3

COUNTRY		Amount
Albania	Lire	4,000,000
Australia	»	32,000,000
Belgium	»	61,000,000
Canada	»	245,000,000
Greece	»	187,000,000
India	»	57,000,000
New Zealand	»	29,000,000
Pakistan	»	29,000,000
Czechoslovakia	»	138,000.000
Yugoslavia	»	442,000,000

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1957.
Integrazione della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Pistoia.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il precedente decreto in data 15 giugno 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 168 dell'8 luglio 1957, con il quale, ai sensi della legge 29 dicembre 1956, n. 1560, è stato provveduto alla integrazione della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Pistoia con un membro scelto nel settore floricolo e vivaistico;

Vista la deliberazione n. 222 in data 12 luglio 1957 con la quale la Giunta della predetta Camera di commercio, industria e agricoltura ha proposto, ai sensi della citata legge 29 dicembre 1956, n. 1560, che dalla Giunta stessa sia chiamato a far parte un altro membro, in rappresentanza, specificatamente, del settore floricolo che costituisce una importante branca di attività economica provinciale a sè stante, prevalentemente esercitata in zone industrializzate diverse da quelle ove fiorisce l'ortovivaismo;

Considerata la fondatezza della proposta formulata dalla Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Pistoia;

Visto il decreto legislativo lugotenenziale 21 settembre 1944, n. 315;

Vista la legge 12 luglio 1951, n. 560;

Vista la legge 29 dicembre 1956, n. 1560;

Decreta:

Art. 1.

A modifica di quanto disposto dal decreto Ministeriale 15 giugno 1957, fanno parte della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Pistoia, con voto deliberativo, oltre ai sei membri indicati dal decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, e dalla legge 12 luglio 1951, n. 560, anche due membri scelti, rispettivamente, uno nel settore floricolo ed uno nel settore vivaistico.

Art. 2.

Alla nomina dei membri indicati nell'articolo precedente sarà provveduto ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 ottobre 1957

p. *Il Ministro per l'industria e commercio*
MICHELI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
COLOMBO

(5844)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione delle indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Ente Puglia e Lucania

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Torremaggiore (Foggia), di complessivi ettari 246.98.28, espropriati in forza del decreto Presidenziale 2 aprile 1952, n. 241 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 93 del 19 aprile 1952, supplemento ordinario n. 1) nei confronti della ditta SOCIETA' ANONIMA IMMOBILIARE «FORTORE», con sede in Milano, e trasferiti all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, è determinata in L. 29.958.424 (lire ventinovemilioninovecentocinquantottomilaquattrocentoventiquattro), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156, decorrono dal:

30 aprile 1952, per il 1° gruppo di terreni da indennizzarsi con L. 2.804.680;

16 agosto 1952, per il 2° gruppo di terreni da indennizzarsi con L. 27.150.320.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Torremaggiore (Foggia), di complessivi ettari 0.55.71, espropriati in forza del decreto Presidenziale 27 dicembre 1952, n. 3766 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 16 del 21 gennaio 1953, supplemento ordinario n. 2) nei confronti della ditta SOCIETA' ANONIMA IMMOBILIARE «FORTORE», con sede in Milano, e trasferiti all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, è determinata in L. 32.032 (lire trentaduemilatrentadue), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156, decorrono dal 16 giugno 1953.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5879)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dei piani provvisori di classifica e di ripartizione delle spese delle opere di interesse comune del Consorzio di miglioramento fondiario del Basso Baricelle e del Mordaco, con sede in Pescara.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 36053, in data 14 ottobre 1957, sono stati approvati, ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 5 della legge 12 febbraio 1942, n. 183, i piani di classifica provvisori, per la ripartizione della spesa a carico dei proprietari interessati alla costruzione della strada Colle Stella Colle Ospedale Picciano, del Consorzio di miglioramento fondiario del Basso Baricelle e del Mordaco, con sede in Pescara, deliberati dal Consiglio di amministrazione dell'Ente nell'adunanza del 12 maggio 1957.

(5877)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 240

Corso dei cambi del 17 ottobre 1957 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,83	624,82	624,85	624,80	624,80	—	624,80	624,80	624,80	624,80
$ Can.	646,85	648,25	648,50	648,25	648,75	—	648,50	647 —	647,50	648 —
Fr. Sv. lib.	145,82	145,80	145,82	145,81	145,80	—	145,805	145,81	145,81	145,80
Kr. D.	90,83	90,75	90,78	90,775	90,80	—	90,80	90,84	90,81	90,75
Kr. N.	88,04	88,01	88,04	88 —	88,02	—	88,02	88,03	88,02	88 —
Kr. Sv.	121,45	121,45	121,46	121,44	121,40	—	121,45	121,46	121,44	121,40
Fol.	165,59	165,56	165,56	165,59	165,58	—	165,60	165,60	165,59	165,55
Fr. B.	12,52	12,525	12,53	12,53125	12,5225	—	12,5375	12,525	12,52	12,53
Fr. Fr.	148,77	148,73	148,76	148,72	148,75	—	148,72	148,78	148,75	148,70
Fr. Sv. acc.	143,45	143,40	143,40	143,44	143,40	—	143,44	143,45	143,41	143,10
Lst.	1759,85	1758,25	1758,25	1759 —	1758,75	—	1758,875	1760 —	1759,375	1758,75
Dm. occ.	149,44	149,49	149,50	149,495	149,42	—	149,50	149,45	149,41	149,43
Scell. Aust.	24,16	24,15	24,15	24,155	24,15	—	24,16	24,175	24,15	24,16

Media dei titoli del 17 ottobre 1957

Titolo	Valore
Rendita 3,50 % 1906	62,475
Id. 3,50 % 1902	60 —
Id. 5 % 1935	92,70
Redimibile 3,50 % 1934	81,75
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	76,075
Id. 5 % (Ricostruzione)	86,95
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	81,025
Id. 5 % 1936	95,60
Id. 5 % (Città di Trieste)	81,05
Id. 5 % (Beni Esteri)	79,70

Titolo	Valore
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,375
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,325
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	94,725
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	93,275
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	93,075
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	92,675
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	92,65
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	92,65

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 ottobre 1957

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,80
1 Dollaro canadese	648,375
1 Franco svizzero lib.	145,807
1 Corona danese	90,787
1 Corona norvegese	88,01
1 Corona svedese	121,445
1 Fiorino olandese	165,595
1 Franco belga	12,531
100 Franchi francesi	148,72
1 Franco svizzero acc.	143,44
1 Lira sterlina	1758,937
1 Marco germanico	149,497
1 Scellino austriaco	24,157

PREFETTURA DI GORIZIA

Riduzione di cognomi nella forma italiana

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Humar Pietro;

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Constatato che l'avviso relativo alla predetta domanda è stato affisso per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Gorizia e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del precitato regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Decreta:

Al sig. Humar Pietro, nato a Gorizia il 4 settembre 1892, residente a Gorizia, via Cappuccini n. 1, di condizione fattorino, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da « Humar » in « Cumar ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Culot Nicolina, nata il 2 agosto 1899 a Gorizia.

Gorizia, addì 2 ottobre 1957

Il prefetto: NITRI

(5834)

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Trpin Silvestro;

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 17;

Constatato che l'avviso relativo alla predetta domanda è stato affisso per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Gorizia e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del precitato regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Decreta:

Al signor Trpin Silvestro, nato a Gorizia addì 29 dicembre 1912, residente a Gorizia, Piedimonte del Calvario, via Madonnina n. 12, di condizione agricoltore è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da « Trpin » in « Terpin ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche della moglie Nardin Albina, nata a Montespino l'8 maggio 1914, ed alla figlia Trpin Silvana, nata a Gorizia il 26 maggio 1949.

Gorizia, 3 ottobre 1957

Il prefetto: NITRI

(5835)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA MARINA

Concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a dieci posti di inserviente in prova nella carriera del personale ausiliario del Ministero della difesa-Marina.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, col quale vengono fissate le nuove norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a dieci posti di inserviente in prova nella carriera del personale ausiliario del Ministero della difesa-Marina; detto concorso sarà integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso occorre:

a) aver compiuto gli studi di istruzione obbligatoria;

b) essere cittadini italiani, di sesso maschile; sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle Provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

c) non essere stati esclusi dall'elettorato attivo politico;

d) avere sempre tenuto regolare condotta civile e morale;

e) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esenti da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio;

f) non essere incorsi nella destituzione nella pubblica Amministrazione;

g) non essere stati dispensati dall'impiego nella pubblica Amministrazione;

h) non essere incorsi nella decadenza dall'impiego nella pubblica Amministrazione, per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i) avere compiuto 18 anni di età e non superato i 32 salve le elevazioni di cui al successivo art. 4

Art 3.

La domanda di ammissione al concorso, compilata su carta da bollo da L. 200 e firmata dall'aspirante di proprio pugno dovrà pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali Divisione personali civili, sezione 1ª) non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare:

a) le complete generalità;

b) la data ed il luogo di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) che non è stato escluso dall'elettorato attivo politico;

e) che non è incorso nella destituzione nella pubblica Amministrazione;

f) che non è stato dispensato dall'impiego nella pubblica Amministrazione;

g) che non è incorso nella decadenza dall'impiego nella pubblica Amministrazione, per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

h) che non ha superato l'età di 32 anni salve le elevazioni di cui al successivo art. 4;

i) il titolo di studio;

l) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

m) il suo preciso recapito.

La firma che l'aspirante apporrà in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede.

Per il dipendente statale è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale egli presta servizio.

L'aspirante dovrà, inoltre, allegare alla domanda i documenti per beneficiare delle quote riservate o che dànno diritto a preferenze. Tali documenti sono quelli di cui al successivo art. 6.

L'aspirante potrà, anche, allegare alla domanda tutti quei documenti attestanti i servizi prestati e le altre particolari benemerenze civili o militari.

L'ammissione al concorso potrà essere negata dal Ministro con suo decreto motivato.

Art. 4.

Il limite massimo di età, di cui all'art. 2, lettera *i*) è elevato, ai sensi delle disposizioni vigenti

a) ad anni 37 per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati della Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 settembre 1936, nonchè per i cittadini che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940 43 o della guerra di liberazione, ed infine per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia e per i cittadini deportati in territorio nemico e per i profughi dell'Africa italiana, e dei territori di confine (nonchè per quelli che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 31 della legge 4 marzo 1952, n. 137);

b) ad anni 39 per i decorati di medaglia al valore militare o croce di guerra al valore militare oppure per i promossi per merito di guerra;

c) ad anni 45 per i mutilati od invalidi di guerra, per i mutilati od invalidi per la lotta di liberazione; per i mutilati od invalidi civili per i fatti di guerra, per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati od invalidi per servizio, nonchè per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale (nonchè per il personale già dipendente dall'I.R.C.E. legge 16 aprile 1953, n. 409).

Il limite massimo di anni 32 di età è elevato anche:

1) di anni 2 nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

2) di anni 1 per ogni figlio vivente alla data medesima.

La elevazione di cui al n. 1) si cumula con quella di cui al n. 2) e tutte con quelle previste dalle lettere *a*) e *b*) del presente articolo, entro il limite massimo di 40 anni.

Per coloro che furono colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso fra il 5 settembre 1938 e 6 mesi dopo l'entrata in vigore del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, entro il limite massimo di anni 45 (art. 1 legge 3 maggio 1950, n. 323).

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, già rivestano la qualifica di impiegati statali di ruolo (art. 200 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 6.

Gli ex combattenti e categorie assimilate dovranno presentare, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare su carta bollata da L. 200, con le annotazioni delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazioni, da rilasciarsi dai competenti distretti militari, su carta bollata da L. 100; tale dichiarazione dovrà essere rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

I partigiani combattenti oppure i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dovranno esibire i provvedimenti adottati dalla Commissione, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, contenente il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche.

I mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno, inoltre, presentare un certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della pensione o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione loro concessa, oppure l'estratto del referto medico collegiale dal quale risulti le descrizione sommaria della invalidità, oppure il documento istituito con decreto Ministeriale 23 marzo 1948, mod. 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero la invalidità.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione, ed i figli di invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante il certificato in carta bollata rilasciato dal competente Comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri con un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, debitamente legalizzato dal prefetto, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato in bollo mod. 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per cause di servizio, attestante tale circostanza.

I cittadini, che furono deportati dal nemico, dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dell'Africa italiana che si trovano nelle condizioni stabilite dall'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno comprovare tale loro qualità mediante certificato in bollo rilasciato ai sensi dell'art. 5 del decreto Ministeriale 10 giugno 1948.

I profughi dei territori di confine, che si trovano nelle condizioni stabilite dal decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, dovranno comprovare tale loro qualità con apposito certificato in bollo, rilasciato, nei modi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio 1° giugno 1948, dal prefetto della Provincia dove risiedono o dal Prefetto di Roma se risiedono all'estero.

Gli aspiranti, che intendano far valere a qualsiasi titolo le loro condizioni familiari, dovranno esibire lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100, debitamente legalizzato.

Art. 7.

La graduatoria è approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali Divisione personali civili, sezione 1ª), entro il termine perentorio di 30 giorni che decorrono dal quinto giorno successivo a quello della data del dispaccio ministeriale concernente l'invito a presentare i seguenti documenti debitamente legalizzati

1) estratto dell'atto di nascita, su carta bollata da L. 100, rilasciato dall'ufficio dello stato civile del Comune di origine, legalizzato dall'autorità giudiziaria;

2) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, debitamente legalizzato;

3) certificato di godimento dei diritti politici, in carta da bollo da L. 100, legalizzato, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in nessuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

4) certificato del casellario giudiziale, in bollo da L. 200, rilasciato dalla Procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica;

5) certificato di studio dal quale risulti che il candidato ha conseguito la licenza di scuola elementare o dal quale risulti che il candidato ha compiuto gli studi di istruzione obbligatoria;

6) documento militare, munito delle prescritte marche da bollo da L. 200:

a) per i sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato od in servizio, la copia del foglio matricolare (estratto del foglio matricolare per i sottufficiali ed il personale del Corpo equipaggi militari marittimi);

b) per i militari in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolati dagli organi di leva in attesa di chiamata alle armi della propria classe, oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni, la copia del foglio matricolare (estratto del foglio matricolare per il personale della Marina militare);

c) riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la presentazione del servizio alle armi), la copia del foglio matricolare (estratto del foglio matricolare per il personale della Marina militare);

d) per i rivedibili o riformati dalle Commissioni di leva, certificato di esito di leva in bollo da L. 100;

e) per gli iscritti di leva (giovani cioè che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva), certificato di esito di leva in bollo da L. 100.

I certificati di esito di leva debbono essere rilasciati dai sindaci e vistati, per conferma dai commissari di leva. La firma del sindaco deve essere legalizzata dal prefetto.

Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva deve essere rilasciato dalla capitaneria di porto.

Non è ammessa la presentazione del foglio di congedo:

7) certificato medico in bollo da L. 100, rilasciato da un ufficiale medico militare, o dal medico provinciale, o dal medico condotto, o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine al servizio.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un ufficiale medico militare, dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale, dal sindaco, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se il certificato è rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute e alla incolumità degli altri.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

8) certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 100, da rilasciarsi dal sindaco del Comune di residenza, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore di un anno occorre un altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno, con la prescritta legalizzazione.

I candidati impiegati statali di ruolo e quelli già inquadrati nei ruoli transitori delle Amministrazioni statali dovranno produrre:

a) copia dello stato di servizio su carta da bollo da L. 200 di data non anteriore a quella del bando con le note dell'ultimo quinquennio, rilasciata dal competente ufficio;

b) titolo di studio;

c) copia del foglio matricolare o stato di servizio.

Rimane salvo per il Ministero il diritto di chiedere l'esibizione dei rimanenti documenti.

I concorrenti che si trovino alle armi presenteranno soltanto i seguenti documenti:

a) titolo di studio;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) copia dello stato di servizio o copia del foglio matricolare militare;

e) un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati indigenti hanno la facoltà di produrre in carta libera tutti i documenti, ad eccezione del titolo di studio e del documento militare, purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato di pubblica sicurezza.

I sottonotati documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo:

a) certificato di cittadinanza italiana;
b) certificato di buona condotta morale e civile;
c) certificato di godimento dei diritti politici;
d) certificato generale del casellario giudiziale;
e) certificato medico.

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni.

Art. 8.

Per essere ammessi a sostenere la prova pratica, che avrà luogo a Roma, gli aspiranti dovranno essere muniti di una fotografia di data recente applicata su carta da bollo da L. 200, con la firma autenticata dal sindaco o dal notaio.

La firma del sindaco deve essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Se l'aspirante è dipendente di ruolo o non di ruolo di una Amministrazione statale, potrà limitarsi ad esibire il libretto ferroviario personale.

La fotografia od il libretto ferroviario saranno esibiti dal concorrente alla Commissione giudicatrice del concorso.

Art. 9.

La data della prova pratica sarà comunicata ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima della data stessa.

Di detta prova sarà dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 10.

La Commissione giudicatrice sarà così composta:

un funzionario della carriera del personale direttivo con la qualifica non inferiore a direttore di divisione, presidente;

due funzionari della carriera del personale direttivo con la qualifica non inferiore a consigliere di 1ª classe, membri;

un funzionario della carriera del personale direttivo con la qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe, segretario.

Art. 11.

La prova pratica non si intenderà superata se il candidato non avrà riportato almeno la votazione di 7/10. La graduatoria dei vincitori sarà formata secondo l'ordine di merito risultante dalla somma dei coefficienti numerici che saranno determinati dalla Commissione per la valutazione dei titoli e dal punto riportato nella prova pratica.

Art. 12.

A parità di merito saranno osservate le norme del quarto comma dell'art. 5, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Art. 13.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno assunti temporaneamente in prova con l'osservanza delle disposizioni contenute negli articoli 9, 10 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 luglio 1957

p. *Il Ministro*: BOVETTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 settembre 1957
Registro n. 33, foglio n. 86

(5876)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.